



**Città  
metropolitana  
di Milano**

## **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE**

*Adottato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 19/12/2019 - Rep. n. 59/2019 e modificato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 18/12/2024 - Rep. n. 53/2024*

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare .....</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE DELLA CITTA' METROPOLITANA .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Individuazione delle entrate.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrate .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6 - Agevolazioni tributarie .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 9 - Accertamento delle entrate.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 10 - Modalità di pagamento .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11 - Rateizzazioni del pagamento .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 12 - Riscossione di somme di modesto ammontare .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 13 - Rimborsi .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 14 - Attività di verifica e controllo della riscossione .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 15 - Tutela giudiziaria.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 16 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 17 - Efficacia temporale delle norme tributarie .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 18 - Rapporti con il contribuente e informazione .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 20 - Principio del contraddittorio .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 21 - Chiarezza e motivazione degli atti.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 22 - Annullabilità degli atti.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 23 - Nullità degli atti.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 24 - Tutela dell'integrità patrimoniale .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 25 - Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 26 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 27 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del debitore .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 28 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 29 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 30 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 31 - Documenti e prassi .....</b>	<b>13</b>

<b>Articolo 32 - Interpello.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 33 - Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 35 - Sanzioni per violazione di norme tributarie e amministrative.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 36 – Abuso del diritto o elusione fiscale .....</b>	<b>16</b>
<b>TITOLO V - GESTIONE DELLE ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 37 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 38 - Procedure per la riscossione coattiva.....</b>	<b>17</b>
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 39 - Disposizioni transitorie .....</b>	<b>17</b>

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento della Città metropolitana di Milano, redatto in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., ed allo Statuto dell'Ente, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino contribuente.

2. Il Regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm., e secondo i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

3. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'Ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati. Eventuali deroghe ai criteri generali disposti dal presente Regolamento, devono essere espressamente indicate dagli atti che disciplinano la natura dell'entrata stessa.

### Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e ss.mm., le entrate proprie, anche di natura tributaria, della Città metropolitana di Milano, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## TITOLO II - ENTRATE DELLA CITTA' METROPOLITANA

### Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate della Città metropolitana di Milano, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:

a) entrate tributarie;

b) entrate di natura non tributaria derivanti da:

- gestione del patrimonio;

- servizi pubblici a domanda individuale;

- proventi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;

- canoni d'uso;

- servizi a carattere produttivo;

- trasferimenti;

- sanzioni amministrative e provvedimenti giudiziari;

- altre entrate non esplicitamente riportata nel presente elenco;

- somme spettanti alla Città metropolitana di Milano per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio Metropolitano delibera l'istituzione dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

#### **Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrate**

1. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito Regolamento.
2. I regolamenti sono adottati con deliberazione del Consiglio Metropolitan entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. Nel caso in cui i regolamenti siano approvati in corso d'anno, purché entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, gli stessi diventano efficaci dal primo gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16 della legge 388/2000 – legge finanziaria 2001).

#### **Articolo 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Il Sindaco metropolitano decreta l'approvazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali e nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabili dalla Legge.
2. Il decreto di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui il decreto non sia adottato entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.
3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata anche nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo (art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.). La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione del decreto annuale di cui al precedente comma, deve essere adeguatamente comprovata da apposita relazione del responsabile dell'entrata.
4. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazione di servizi sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 6 - Agevolazioni tributarie**

1. Il Consiglio Metropolitan, nel rispetto della normativa vigente, provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti prevedano ulteriori agevolazioni, ovvero misure più favorevoli per il/la contribuente, le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di razionale utilizzo delle risorse disponibili ed è tesa all'attuazione dei principi di massima collaborazione con i cittadini.
2. La gestione delle entrate è effettuata tenendo conto della struttura organizzativa della Direzione competente, con riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali.
3. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a), del D.Lgs. 446/97 e ss.mm., come Convenzioni o Consorzi.
4. L'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art. 52, comma quinto lettera b), del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.

5. L'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il debitore ai sensi delle norme di legge vigenti.

#### **Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Soggetti responsabili della gestione delle singole entrate della Città metropolitana di Milano sono i Dirigenti ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il piano esecutivo di gestione.

2. Il/La responsabile dell'entrata cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento e la riscossione così come definiti dal Regolamento di contabilità, comprese le attività di verifica, controllo, recupero e irrogazione delle sanzioni in coerenza con le previsioni dei principi contabili armonizzati delle entrate di sua competenza.

3. Il/La responsabile di cui al comma 1 può assegnare ad altro dipendente della Direzione la responsabilità del suddetto procedimento.

#### **Articolo 9 - Accertamento delle entrate**

1. Il/La Responsabile dell'entrata con l'accertamento verifica:

- la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
- il debitore;
- l'ammontare del credito;
- la relativa scadenza, coincidente con l'esigibilità del credito, secondo quanto determinato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011.

#### **Articolo 10 - Modalità di pagamento**

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata secondo le modalità pubblicate sul sito internet istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione" o indicate dal/dalla responsabile dell'entrata.

2. Nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l'Ente promuove la definizione di tali forme d'intesa qualora non espressamente previste dalla legge.

3. La riscossione di particolari entrate, entro importi predefiniti, può essere effettuata da incaricati interni alla riscossione, designati con provvedimento formale così come specificatamente previsto dal Regolamento di contabilità.

#### **Articolo 11 - Rateizzazioni del pagamento**

1. Su richiesta del/della debitore/debitrice possono essere concesse, nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà di ordine economico dello/a stesso/a, previa presentazione di specifica domanda, dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dovuti per:

- i debiti di natura tributaria;
- i debiti di natura non tributaria relativi a somme certe, liquidi ed esigibili.

2. La rateizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni concesse nel triennio precedente;
- b) applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, salva l'applicazione di interessi di rateizzazione nella misura prevista da norme particolari;
- c) durata massima secondo i seguenti parametri:
  - fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
  - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 6.000,00: fino a 12 rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 18 rate mensili;

- da euro 20.000,01 a euro 100.000,00: fino a 24 rate mensili;
- da euro 100.000,01 e oltre: fino a 36 rate mensili.

3. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.

4. Per rateizzazioni fino a 5 rate, in caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio della rateizzazione. Per rateizzazioni superiori, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In entrambe le ipotesi, dopo espresso sollecito, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto in un'unica soluzione.

5. E' fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti locali disciplinanti la singola entrata.

6. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.

7. In caso di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm.

8. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Dirigente responsabile della singola entrata che vi provvede con proprio atto dopo attenta analisi della temporanea situazione di difficoltà.

## **Articolo 12 - Riscossione di somme di modesto ammontare**

1. Non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni ed interessi, e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di € 30,00. Tali importi non devono intendersi come franchigia.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- qualora si tratti di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, compresi sanzioni, interessi, spese ed accessori risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1;
- qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una medesima entrata;
- ai tributi riscossi dalla Città metropolitana di Milano o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali, a mero titolo esemplificativo, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

## **Articolo 13 - Rimborsi**

1. Il/La debitore/debitrice può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine, consentito dalla normativa, decorrente dalla data del pagamento ovvero, se successiva, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il responsabile dell'entrata notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza.

## **Articolo 14 - Attività di verifica e controllo della riscossione**

1. Il/La Dirigente responsabile dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del/della contribuente o dell'utente, così come disciplinato dalle norme di legge e dal regolamento che disciplina le singole entrate.

2. Il/La Dirigente, nell'ambito delle attività di verifica e controllo, può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.

3. Il/La debitore/debitrice che non ha eseguito il pagamento totale o parziale della somma dovuta, alla scadenza stabilita, è inadempiente.

#### **Articolo 15 - Tutela giudiziaria**

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Città metropolitana di Milano per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata all'Avvocatura.

2. Nei procedimenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria nei quali l'Ente è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, può stare in giudizio ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.

3. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è esperita ai sensi dell'art. 48 e seguenti del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.

### **TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

#### **Articolo 16 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. La Città metropolitana di Milano esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri regolamenti ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 e ss.mm., contenente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

2. I regolamenti che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo e i singoli articoli devono indicare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

3. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti devono indicare anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si rinvia.

#### **Articolo 17 - Efficacia temporale delle norme tributarie**

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei/delle contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

4. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

#### **Articolo 18 - Rapporti con il contribuente e informazione**

1. I rapporti tra contribuente e Città metropolitana di Milano sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i/le cittadini/e sono basati su criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.

2. L'Ente assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando è il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei/delle contribuenti presso gli uffici e presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), nonché tramite il proprio sito internet.

3. Per le comunicazioni dirette alla Città metropolitana di Milano e salvo diversa disposizione di legge, ai fini dell'individuazione della data di ricezione, fa fede il numero di protocollo assegnato all'arrivo.



## **Articolo 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Il/La Dirigente responsabile delle entrate tributarie deve:

- assicurare al/alla contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui/lei destinati provvedendo a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Città metropolitana di Milano, ovvero nel luogo ove il/la contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari;

- informare il/la contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che impediscano il riconoscimento, sia pure parziale, di un credito, richiedendogli/le di integrare o correggere gli atti prodotti;

2. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il/la responsabile dell'entrata deve, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il debitore, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

3. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del/della contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, la Città metropolitana di Milano comunica al/alla contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Ente, ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la Città metropolitana di Milano e/o il/la contribuente devono utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo elettronico (PEC) col quale è possibile desumere in modo certo la data di spedizione e/o ricezione.

## **Articolo 20 - Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal/dalla contribuente o da dati nella disponibilità della Città metropolitana di Milano, quali, a titolo esemplificativo, dati catastali, dati forniti da concessionari o da altre pubbliche amministrazioni, informazioni relative alla soggettività passiva o reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

b) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al/alla contribuente;

c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateizzazione;

d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;

e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al/alla contribuente;

g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 29 e 30;

h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Per consentire il contraddittorio, l'Ente notifica al/alla contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del/della contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che la Città metropolitana di Milano ritiene di non accogliere.

10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 7, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Ente e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

## **Articolo 21 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti della Città metropolitana di Milano sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90, concernente i provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, anche per estratto, all'atto che lo richiama.

2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Città metropolitana di Milano devono indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o recapitato e il/la Responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;

d) la tipologia del tributo, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, la data di decorrenza e il tasso degli interessi applicato in relazione all'imposta dovuta.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

## **Articolo 22 - Annullabilità degli atti**

1. Gli atti della città metropolitana di Milano impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

## **Articolo 23 - Nullità degli atti**

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente".

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

## **Articolo 24 - Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. Le disposizioni tributarie emanate dalla Città metropolitana di Milano non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

3. La Città metropolitana di Milano è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il/la contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi qualora sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

4. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'Ente, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'Ente di fondare pretese su tale documentazione.

## **Articolo 25 - Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario**

1. La Città metropolitana di Milano si adegua al principio generale di cui all'art. 9-bis della legge 7 luglio 2000, n. 212. Resta salva la facoltà per l'amministrazione di trasmettere plurimi avvisi di accertamento relativi al medesimo periodo di imposta nei casi di violazioni accertate non omogenee in relazione al differente regime giuridico ad esse applicabili (a mero titolo esemplificativo, quando sono previsti diversi regimi di prescrizione, decadenza o sanzionatori).

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione, che devono essere specificatamente indicati nel nuovo atto di accertamento.

## **Articolo 26 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, la Città metropolitana di Milano ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i/le contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. E' fatto divieto all'Ente di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

## **Articolo 27 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del debitore**

1. I rapporti tra contribuente e Città metropolitana di Milano sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora:

- il/la contribuente si sia conformato/a a indicazioni contenute in atti della Città metropolitana di Milano, ancorché successivamente modificate dall'Ente medesimo, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Ente;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

## **Articolo 28 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse della Città metropolitana di Milano alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del/della contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. L'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Articolo 29 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. L'Ente procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del/della contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole alla Città metropolitana di Milano, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal responsabile dell'entrata/dall'amministrazione, ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela la responsabilità è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Il/La contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

### **Articolo 30 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 29, la Città metropolitana di Milano può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. E' data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

2. Il/La contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 29.

### **Articolo 31 - Documenti e prassi**

1. La Città metropolitana di Milano fornisce supporto ai/alle contribuenti nell'interpretazione nell'applicazione delle disposizioni relative ai tributi di competenza mediante:

- a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
- b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
- c) consulenza giuridica (art. 10 – octies della legge 27 luglio 2000. n. 212);
- d) interpello;
- e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

### **Articolo 32 - Interpello**

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al/alla contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento della Città metropolitana di Milano in sede di controllo.

2. Presentazione dell'istanza dell'interpello.

- i) Ciascun/a contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi della Città metropolitana di Milano e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'Ente istanza di interpello.
- ii) L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- iii) L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del/della contribuente.
- iv) Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dalla Città metropolitana di Milano non produce gli effetti di cui al comma 5.
- v) Il/La contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- vi) L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Ente mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

vii) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### 3. Istanza di interpello.

i) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del/della contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario/a presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni della Città metropolitana di Milano e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

ii) All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso della Città metropolitana di Milano ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

iii) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del punto i), la Città metropolitana di Milano invita il/la contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

iv) L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al punto i), lettere a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 2, punto v);
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2, punto i);
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il/la contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il/la contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il/la contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### 4. Adempimenti della Città metropolitana di Milano.

i) Città metropolitana di Milano comunica la risposta, scritta e motivata, al/alla contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello.

ii) Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Ente può richiedere, una sola volta, al/alla contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al punto i) si interrompe alla data di ricevimento di detta richiesta da parte del/della contribuente, e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricezione della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

### 5. Efficacia della risposta all'istanza di interpello.

i) La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del/della contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del/della contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

ii) Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 3, punto i), lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, punto i), si intende che la Città Metropolitana concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal/dalla contribuente.

iii) Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dalla Città metropolitana di Milano, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

iv) La Città metropolitana può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

7. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

### **Articolo 33 - Liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. Per le entrate di natura tributaria, in caso di inadempimento, il/la responsabile dell'entrata procederà all'emissione dell'atto di accertamento e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 1, comma 792, Legge 27/12/2019, n. 160) entro i termini di prescrizione/decadenza, secondo i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie. L'atto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- importo del credito certo, liquido ed esigibile;
- motivazioni dei presupposti della pretesa;
- scadenza oltre la quale si è verificato l'inadempimento;
- intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro il termine di presentazione del ricorso; la notifica deve essere effettuata tramite PEC (art. 60 del DPR n. 600/1973) per persone giuridiche o fisiche con domicilio digitale risultante nei pubblici registri o con raccomandata a mezzo posta con avviso di ricevimento o tramite messi notificatori, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione;
- che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- che l'atto acquista l'efficacia di titolo esecutivo, decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale, di cui al T.U. regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- del soggetto che, decorsi i 60 giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata;
- che, in caso di tempestiva presentazione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

2. Il contenuto dell'atto di cui al comma precedente, deve essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare ai/alle contribuenti, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

3. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti, nelle misure indicate dal D.M. 12/09/2012 e ss.mm. a meno che l'importo da richiedere a rimborso delle spese sostenute non sia stato determinato con Decreto del Sindaco metropolitano.

### **Articolo 34 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi**

1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso di tributi della Città metropolitana di Milano sono dovuti nella misura pari al tasso d'interesse legale salva l'applicazione di interessi nella misura prevista da norme particolari.

### **Articolo 35 - Sanzioni per violazione di norme tributarie e amministrative**

1. In materia di sanzioni amministrative si applicano le disposizioni legislative di carattere generale di cui ai D.Lgs. 18/12/97 nn. 471 - 472 - 473 - e ss.mm.

2. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 472/97 e ss.mm.

3. Per ritardati od omessi versamenti di tributi riscossi dalla Città metropolitana di Milano o da terzi a favore della stessa, si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 471 e ss.mm.

4. Per omessa, ritardata o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate.

5. Le sanzioni sono ridotte per ravvedimento del contribuente nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e ss.mm. e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.

6. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al/alla contribuente qualora egli/ella si sia conformato/a a indicazioni contenute in atti della Città metropolitana di Milano, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

8. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato anche unitamente all'avviso di accertamento o di liquidazione.

### **Articolo 36 – Abuso del diritto o elusione fiscale**

1. Le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, configurano abuso del diritto. Tali operazioni non sono opponibili alla Città metropolitana di Milano, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente, in ogni caso, non si considerano abusive.

4. Si applicano i principi e le procedure di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 212/2000 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

## **TITOLO V - GESTIONE DELLE ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA**

### **Articolo 37 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie**

1. Il responsabile dell'entrata avvia la riscossione coattiva delle entrate di sua competenza nei seguenti modi:

a) per le entrate patrimoniali, effettua la costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile, mediante intimazione di pagamento fatta per iscritto e recapitata all'interessato tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del soggetto inadempiente.

L'atto di intimazione deve contenere:

- i. l'indicazione del titolo (contratto, concessione, autorizzazione) da cui ha origine il credito dell'Ente;
- ii. l'esatto ammontare dell'importo dovuto;
- iii. il termine per provvedere al pagamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
- iv. l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con ulteriori oneri a carico del debitore (interessi e spese).

Nel caso in cui il/la debitore/debitrice non provveda al pagamento entro la data indicata nell'intimazione di pagamento, il responsabile dell'entrata trasmette la posizione all'Avvocatura che emette avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (finanziaria 2020),



recapitato al debitore tramite PEC per persone giuridiche o fisiche con domicilio digitale risultante nei pubblici registri o tramite messi notificatori.

b) per le sanzioni amministrative, in caso di mancato pagamento del verbale di contestazione della violazione, emette ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

c) per le violazioni in materia di Codice della strada, procede ai sensi del R.D. n. 639/1910 e ss.mm.

2. In tutti questi casi i procedimenti sono disciplinati dalle specifiche leggi di riferimento.

### **Articolo 38 - Procedure per la riscossione coattiva**

1. Il Responsabile che ha provveduto alla formazione del titolo esecutivo di cui all'articolo 37, in caso di inadempimento del debitore, e qualora il titolo non sia stato impugnato, affida la riscossione degli importi indicati nel titolo esecutivo in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, secondo le modalità di cui al DPR 29/9/1973 n. 602 e ss.mm., al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e ss.mm. ed alla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (iscrizione a ruolo).

2. Nel caso in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate sia stata affidata a soggetti esterni ai sensi dell'art. 52, c 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm., il visto di esecutività sui ruoli è apposto dal soggetto che ha provveduto alla trasmissione dei dati all'Agente della riscossione.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 39 - Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'01/01/2025 ai sensi dell'art. 52 comma secondo del D.Lgs. 446/97.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso ai procedimenti di entrata che non si siano ancora conclusi con la riscossione o per i quali sia già in atto un contenzioso.